

Spese Sanitarie **Sanzioni Specifiche**

L'omissione o il ritardo nell'invio delle spese sanitarie comporta **pesanti sanzioni specifiche**, previste dall'art. 23 del decreto legislativo 158 del 2015, che riassumiamo di seguito:

1 - Per l'omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie è prevista una sanzione di **€ 100,00** per ogni comunicazione con un massimo di **€ 50.000,00** senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).

2 - Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro **60 giorni dalla scadenza**, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di **€ 20.000,00**.

3 - **Nessuna** sanzione prevista per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la correggono nei **cinque giorni** successivi alla scadenza.

4 - **Per** chi trasmette i dati per il primo anno, l'articolo 3, comma 5-ter, del D.Lgs. 175/2014, prevede che per le trasmissioni effettuate nel **primo anno** di assolvimento dell'obbligo non si applichino le sanzioni previste nei casi di **"lieve tardività"** o di **errata trasmissione dei dati**, laddove l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Le norme riportate sono tratte dall'Agenzia delle Entrate e Fonti Autorevoli, le informative vengono riportate nel modo più fedele possibile, al fine di offrire un servizio all'utente, non si risponde per eventuali inesattezze.